

» dalle faccende del secolo, sempre contrarie al fine sublime del
 » suo istituto, non possa corpo alcuno ecclesiastico, nè persona re-
 » ligiosa di qual si sia stato e qualità esser per modo o motivo al-
 » cuno istituito commissario, amministratore e custode di qualsivo-
 » glia eredità, legato, persona, famiglia e corpo laico, nè assumere
 » ingerenza o amministrazione di rendite laiche, eccettuati li soli
 » casi, nei quali mancando ogni altra assistenza, la necessità costrin-
 » gesse la persona ecclesiastica ad assistere alli proprii genitori, fra-
 » telli, sorelle nubili o vedove e figli minori di essi fratelli e sorelle,
 » dovendo però in cadaun caso esserne fatta la cognizione dal giu-
 » dice competente. Questa legge dovrà aver effetto anco nei casi di
 » commissaria, che si fossero in presente verificati, restando alla
 » prudenza del Senato rimesse quelle provvidenze, che troverà più
 » convenienti ed adattate al buon governo di quei luoghi, ovvero
 » opere pie, che per questa deliberazione rimanessero privi di as-
 » sistenti o direttori. Le quali provvidenze avrà pur facoltà di esten-
 » dere per quelle ordinazioni, legati e pietose istituzioni, che man-
 » cassero di adempimento e per ridurre altresì in un riparto meno
 » disordinato il numero degli ecclesiastici e l'impiego e l'ammini-
 » strazione delle loro rendite, indirizzandole agli oggetti caritatevoli
 » e santi contemplati nella loro istituzione.

» V. La proibizione fatta di sopra per il passaggio e ipoteca
 » degli stabili comprenderà anco li mobili, cioè, dinaro, argenti,
 » gioje, semoventi, merci ed altri effetti e sostanze, con questa sola
 » regola e differenza però: che nei mobili possa ad ogni uno esserne
 » fatta disposizione o donazione a titolo di qualunque causa pia per
 » la decima parte della facoltà de' mobili predetti, purchè tutta la
 » sua disposizione non oltrepassi li ducati 500, valuta di piazza,
 » sopra l'intiero asse degli stessi e sempre ridotta in effettivo dinaro
 » e per una volta tanto.

» VI. Restano eccettuate per ora dalla legge presente tutte
 » quelle disposizioni che fossero a favore della collocazione di fan-
 » ciulle nubili, la pia casa de' catecumeni, la fraterna de' poveri